



COMUNICATO UFFICIALE N. 244 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 131/A della F.I.G.C., inerente le modifiche all'art. 20 bis delle N.O.I.F., l'introduzione dell'art. 20 ter delle N.O.I.F. e le modifiche all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di istituire la Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.), alla quale vengono fra l'altro attribuite le funzioni della previgente Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.);
- preso atto della necessità di modificare l'art. 20 *bis* delle NOIF, di introdurre l'art. 20 *ter* delle NOIF, nonché di modificare l'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

- a) di approvare le modifiche all'art. 20 *bis* delle NOIF, secondo il testo allegato sub A) al presente Comunicato Ufficiale;
- b) di approvare l'introduzione dell'art. 20 *ter* delle NOIF, secondo il testo allegato sub B) al presente Comunicato Ufficiale;
- c) di approvare le modifiche all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub C) al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 20 bis Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico 1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%. 2. Ove l'Acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi. 3. I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta. 4. Le medesime previsioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono si applicano anche a coloro che	Art. 20 bis Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO 4. INVARIATO

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, di società o enti nazionali o esteri di qualsiasi genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.

5. Requisiti di onorabilità.

A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali: A1. Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni; A2. Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.; A3. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4); A4. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo

5. INVARIATO

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politicomafioso). B) Gli Acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. C) Gli Acquirenti non devono inoltre: C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti. D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell'Acquisizione. D1) Per gli Acquirenti di nazionalità estera le condizioni di cui alla lett. A) devono essere provate mediante il deposito di certificazioni equipollenti a quelli indicati alla lett. D), accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana, nonché in ogni caso mediante deposito di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.	
6. Requisiti di solidità finanziaria. A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.: A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di	6. INVARIATO

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato;

A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNBP o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente;

A3) nel caso di acquisizione della maggioranza, anche relativa, delle partecipazioni societarie, una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata in favore della Lega Pro, a garanzia dei debiti nei confronti dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali, dovuti sino al termine della stagione sportiva in corso. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.

7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegue l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal

7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegue l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.	comma 6 lettera A2) o lettera A3) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.
8. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegue l'Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.	7 bis. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano in caso di acquisizione di partecipazioni societarie da parte dei soci già in possesso della maggioranza assoluta o della maggioranza relativa delle quote o delle azioni della medesima società.
9. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.	8. ABROGATO
10. L'art. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.	9. ABROGATO
11. La FIGC si avvale di una Commissione consultiva (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai	10. ABROGATO.
	11. ABROGATO.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

commi 5 e 6 del presente articolo. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 4 componenti e decide a maggioranza dei presenti computando il voto del presidente con valore doppio. La Commissione adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun termine previsto dal presente articolo. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal comma 8 del presente articolo, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.

Norme Transitorie

I) Fatto salvo quanto previsto dalla successiva norma transitoria, i procedimenti di valutazione in corso presso la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.), alla data di modifica dell'art. 20 *bis* delle NOIF, sono regolati dalle disposizioni previgenti.

II) Il comma 7 *bis* si applica anche alle acquisizioni di partecipazioni societarie per le quali la Co.A.P.S. non ha ancora adottato atti di valutazione ai sensi del comma 11 dell'art. 20 *bis* previgente.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 20 *ter*

Commissione Operazioni Societarie

1. È istituita presso la FIGC la Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.).
2. La C.O.S. è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente.
3. Possono essere nominati componenti della C.O.S. coloro che siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
 - d) avvocati e dottori commercialisti iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
4. La C.O.S. è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il mandato dei componenti della C.O.S. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
6. La C.O.S. esercita funzioni consultive per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF. Nel caso in cui la stessa rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF, provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione di detto termine aggiuntivo è comunque subordinata a che, nel termine di cui all'art 20 *bis*, comma 7 delle NOIF, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegue l'acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.
7. Non possono essere esaminati o presi in considerazione dalla C.O.S. documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo di cui al precedente comma 6 e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dall'art. 20 *bis*, commi 5 e 6 delle NOIF.
8. La C.O.S. adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 20 *bis*, comma 7 delle NOIF e di ciascun termine previsto dal precedente comma 6. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal precedente comma 6, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la C.O.S. rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura federale.
9. L'art. 32, commi da 5-*bis* a 5-*octies* del Codice di Giustizia Sportiva, disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.
10. La C.O.S., su richiesta del Presidente federale, fornisce i pareri richiesti dall'art. 20, commi 4 e

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

6 delle NOIF e dall'art. 52, comma 3 delle NOIF, nonché pareri su altre questioni ad essa demandate da ulteriori disposizioni federali.

Norme Transitorie

I) La Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.) che verrà nominata dopo l'approvazione della presente disposizione resterà in carica sino al 30 giugno 2029. A tale scadenza si intenderà compiuto il primo mandato quadriennale.

II) Ai fini del limite dei mandati di cui al comma 5 non si computano i mandati eventualmente ricoperti nella Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.).

III) La Co.A.P.S., nella attuale composizione, resta in carica fino alla nomina della C.O.S. e ne svolgerà le funzioni fino alla cessazione dalla carica.

IV) Fatto salvo quanto previsto dalla II) Norma transitoria di cui all'art. 20 *bis* delle NOIF, i procedimenti di valutazione in corso presso la Co.A.P.S., alla data di introduzione dell'art. 20 *ter* delle NOIF, sono regolati dalle disposizioni previgenti.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 32 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari 1. Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto. 2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe. 3. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi. 4. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. 5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica. 5-bis. La violazione dell'art. 20 <i>bis</i> NOIF	Art. 32 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO 4. INVARIATO 5. INVARIATO 5-bis. INVARIATO

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito precisate. <i>5-ter.</i> Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 <i>bis</i>, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 <i>bis</i>, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%. <i>5-quater.</i> L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 <i>bis</i>, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 <i>bis</i> delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 <i>bis</i> delle NOIF. <i>5-quinques.</i> Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l'applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera. <i>5-sexies.</i> Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-<i>quater</i>, 5-<i>quinques</i> e 5-<i>sexies</i> che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 <i>bis</i> NOIF. Il	<i>5-ter.</i> Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 <i>bis</i>, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 6 dell'art. 20 <i>ter</i> delle NOIF, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%. <i>5-quater.</i> L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 <i>bis</i>, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 20 <i>ter</i> delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 <i>bis</i> delle NOIF. <i>5-quinques.</i> INVARIATO <i>5-sexies.</i> Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-<i>quater</i> e 5-<i>quinques</i> che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 <i>bis</i> NOIF. Il
---	--

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 <i>bis</i> NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti. <i>5-septies.</i> Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica. <i>5-octies.</i> Ogniquale volta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l'obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica. <i>5-novies.</i> Le sanzioni previste dai commi <i>5-ter</i>, <i>5-quater</i>, <i>5-quinquies</i>, <i>5-sexies</i>, <i>5-septies</i> e <i>5-octies</i>, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano. 6. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, l'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, l'inibizione temporanea; al calciatore, la squalifica a tempo. 7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di	trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 <i>bis</i> e 20 ter NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti. <i>5-septies.</i> INVARIATO <i>5-octies.</i> INVARIATO <i>5-novies.</i> Le sanzioni previste dai commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-septies e 5-octies, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano. 6. INVARIATO 7. INVARIATO
---	--

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. 8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i). 9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni. 10. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica. 11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione, commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), n) e quelle di cui all'art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h). 12. Per le altre violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.	8. INVARIATO 9. INVARIATO 10. INVARIATO 11. INVARIATO 12. INVARIATO
Norma transitoria 1. Le disposizioni dei commi da <i>5-bis</i> a <i>5-novies</i> dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).	Norma transitoria 1. I procedimenti di valutazione in corso presso la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.), alla data di approvazione delle modifiche dei commi 5 <i>ter</i> e 5 <i>quater</i> dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, sono regolati dalle

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

2. Le disposizioni dei commi da <i>5-bis</i> a <i>5-septies</i> dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano altresì applicazione, su richiesta della società sportiva interessata e secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, per tutte le fattispecie per le quali, al momento della relativa entrata in vigore, eventuali sanzioni applicate ai sensi del previgente comma <i>5-bis</i> non abbiano formato oggetto di giudicato. 3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da <i>5-bis</i> a <i>5-septies</i> dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie). 4. L'istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 20 <i>bis</i> NOIF, determina l'archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l'avvenuta presentazione dell'istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L'improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendente il giudizio divenuto improcedibile. 5. La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell'art. 20 <i>bis</i> NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l'integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32, comma <i>5-ter</i>. 6. L'esito del riesame svolto dalla Commissione è comunicato al Presidente Federale e alla	disposizioni previgenti.
--	--

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.	
--	--